

Rassegna stampa del

30 Settembre 2013



Imposte indirette. Non sempre l'esborso complessivo sarà maggiore: pesa la variabile dei beni oggetto di cessione

Registro più pesante sulle società

Dal 1° gennaio il prelievo fisso per le operazioni straordinarie diventa di 200 euro

A CURA DI
Alessandro Martignelli
Antonio Tomassini

Operazioni straordinarie più costose dal 2014. Gli atti soggetti a imposta di registro, come cessioni di partecipazioni, fusioni, scissioni e conferimenti saranno interessati da un incremento di 32 euro dal prossimo 1° gennaio: si passa dai precedenti 168 euro ai 200 euro. Per questa tipologia di atti quindi sarà più conveniente procedere prima del 31 dicembre 2013 per scampare all'aumento. È l'effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 26 del DL 104/2013 (decreto scuola), ora all'esame della Camera.

Il provvedimento prosegue l'opera avviata con il DLgs 23/2011 sul fisco municipale, che già aveva introdotto modifiche al regime fiscale applicabile ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso a partire dal prossimo 1° gennaio 2014, e impatta pesantemente sulla vita economica delle persone e delle aziende. Non sempre, però, l'esborso complessivo sarà maggiore (come dimostrano gli esempi a lato) perché molto dipenderà dai beni oggetto di trasferimento. Ma vediamo nel dettaglio.

Le modifiche

Il DLgs 23/2011 aveva sostituito integralmente il comma 1 dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima del Testo unico di registro (Dpr 181/1986). Dal 2014 gli atti traslativi a titolo oneroso delle proprietà di beni immobili in genere (così come gli atti che interessano diritti reali immobiliari di godimento, espropriazioni per pubblica utilità e trasferimenti coattivi) saranno assoggettati all'aliquota di registro proporzionale unica pari al 9%, che andrà a sostituire le precedenti aliquote del 7% (applicabile ai trasferimenti di fabbricati), 8% (terreni edificabili) e 15% (terreni agricoli acquistati da soggetti diversi da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali).

Il DLgs 23/2011 aveva inoltre previsto l'abbassamento dell'aliquota di registro proporzionale applicabile agli acquisti di immobili abitativi «prima casa» dal 3% al 2% (con la ridefinizione dei re-

quisiti in base ai quali una casa si intende di «lusso», per la quale l'agevolazione non è concessa) e l'azzeramento delle imposte ipotecarie e catastali relative ai trasferimenti immobiliari. Sempre il DLgs 23/2011 ha disposto la soppressione di «tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali» relative a questi trasferimenti.

L'impatto

Ora il DL 104/2013 abbandona la scelta per il regime di esenzione totale delle imposte ipotecarie e catastali in materia di trasferimenti immobiliari e prevede una imposta in misura fissa, pari a 50 euro ciascuna. In generale poi per tutti gli altri atti soggetti a imposta fissa viene previsto l'innalzamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (oggi

pari a 168 euro), nella misura di 200 euro (con esclusione delle imposte ipotecaria e catastale fissate in 50 euro relativamente ai trasferimenti immobiliari).

La disorganica miriade di novità va a incidere in modo sensibile anche su molte operazioni societarie, ora innalzando il carico impositivo per l'effetto della generale abrogazione delle agevolazioni in materia (si veda l'articolo in basso), ora invece riducendo l'ammontare delle imposte indirette dovute in sede di trasferimenti immobiliari. Si pensi al caso di una cessione di azienda o di ramo aziendale, operazione esclusa dal campo di applicazione Iva.

Attualmente è previsto l'assoggettamento a imposta di registro proporzionale determinata sulla base del valore di cessione al netto delle passività trasferite (0,5% sui crediti, 7% sui fabbricati, 8% sui terreni edificabili, 15% sui terreni agricoli e 3% sugli altri assets, incluso l'eventuale avviamento) e le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) determinate sulla base del valore degli immobili trasferiti.

Le differenze

Dal 2014 le cessioni di azienda risulteranno in taluni casi più convenienti: infatti, laddove nell'attivo trasferito fossero inclusi immobili, questi saranno assoggettati alla sola imposta di registro proporzionale (9%) e alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (50 euro).

Rispetto all'attuale regime quindi, a fronte di un incremento dell'imposta di registro (la cui base imponibile è determinata sempre "al netto" delle eventuali passività trasferite) c'è un sostanziale azzeramento delle altre imposte indirette (ipotecaria e catastale), che invece oggi (e fino al 31 dicembre) sono applicate in misura proporzionale e su una base imponibile determinata sul valore convenuto dell'immobile senza considerare le eventuali passività trasferite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il dossier della Camera sul DL 104
www.ilsole24ore.com/norme/documenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUADRO NORMATIVO

Il costo occulto dell'incertezza

Le modifiche all'imposta di registro rappresentano una vera rivoluzione che si manifesta in modo disorganico per effetto della combinazione di un DLgs del 2011 e del DL 104/2013 (nel solco di una legislazione con interventi fiume che non si riesce ad abbandonare).

Si delinea così un panorama incerto, anche per le aziende. In alcuni casi infatti le modifiche possono produrre risparmi di imposta (come per le cessioni di azienda), in altri casi un aggravio, soprattutto in considerazione della sibillina abrogazione di «tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie» previste per i trasferimenti immobiliari, che oltre a cozzare con i principi del pacchetto fiscale oggi in discussione (che invece punta molto sulle agevolazioni) impone ai contribuenti un notevole sforzo interpretativo per andare a scovare i benefici perduti (con annesse discriminazioni tra situazioni identiche).

Prima e dopo

Gli effetti delle modifiche introdotte dal DL 104/2013



LA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

Alfa Srl cede in una ristrutturazione societaria un ramo di azienda produttivo, costituito da: macchinari e avviamento (quattro milioni di euro al netto delle passività trasferite), un fabbricato (il valore di cessione è di 10 milioni di euro che corrispondono a 7 milioni al netto delle passività trasferite). L'operazione non rientra nel campo di applicazione Iva ed è assoggettata a imposta di registro, ipotecaria e catastale

Fino al 31 dicembre	Dal 1° gennaio 2014
Registro sul valore dell'avviamento e degli asset	
120.000	120.000
Registro sul valore dell'immobile al netto delle passività trasferite	
490.000	630.000
Imposta ipotecaria	
200.000	50
Imposta catastale	
100.000	50
TOTALE	
910.000	750.100

LA VENDITA DI UN IMMOBILE A PRIVATI

Delta Srl opera nel settore meccanico ma è proprietaria di un immobile abitativo adibito a uso foresteria (rendita catastale di 5 mila euro, valore catastale di 577.500 euro). Vuole cederlo a un privato a un prezzo di un milione di euro. L'immobile verrà destinato a prima casa e nel rogito l'acquirente esercita l'opzione per la tassazione sulla base del prezzo-valore. L'operazione non rientra nel campo di applicazione Iva ed è assoggettata a imposta di registro, ipotecaria e catastale

Fino al 31 dicembre	Dal 1° gennaio 2014
Registro sul valore catastale	
17.325	11.550
Imposta ipotecaria	
168	50
Imposta catastale	
168	50
TOTALE	
17.661	11.650

LA VENDITA DI UN IMMOBILE A UNA SOCIETÀ

Beta Srl intende cedere un immobile abitativo (sul quale non sono stati effettuati interventi di recupero) a Gamma Spa, società di trading immobiliare. In sede di rogito notarile l'acquirente dichiara l'intenzione di rivendere l'immobile entro il triennio successivo. Il valore dell'immobile indicato in atto è pari a un milione di euro. L'operazione è esente Iva (articolo 10, comma 1, n. 8-bis del Dpr 633/72) ed è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale e a imposte ipotecarie e catastali in misura fissa

Fino al 31 dicembre	Dal 1° gennaio 2014
Registro	
10.000	90.000
Imposta ipotecaria	
168	50
Imposta catastale	
168	50
TOTALE	
10.336	90.100

Appalti. Insufficiente la richiesta di indennizzo

Lavori non contestati da pagare

Luana Tagliolini

■ Se il committente di un **appalto**, rilevati i difetti dell'opera realizzata, non pretende che l'esecutore li elimini ma chiede solo il risarcimento del danno, resta invariato il credito dell'appaltatore per il corrispettivo. È questo il principio ricordato dalla Cassazione con la sentenza 20707 del 10 settembre scorso.

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. Ma la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore. Il committente può chiedere, in alternativa, la ri-

parazione dell'opera a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto. Se però il committente chiede solo il risarcimento del danno, l'appaltatore ha diritto al compenso pattuito.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il committente non ha chiesto di eliminare i difetti né ha pagato l'appaltatore, che ha quindi fatto ricorso per decreto ingiuntivo. L'opposizione del committente è stata accolta dai giudici di merito. Ma il verdetto è stato ribaltato dalla Cassazione. Questo perché la domanda proposta dal committente per il risarcimento dei danni è autonoma rispetto alla domanda che

punta a eliminare i vizi. Non è pertanto consentito al committente, nel caso di colpa dell'appaltatore, ottenere con la domanda di risarcimento dei danni gli effetti dell'azione per eliminare i vizi.

Nei lavori per il condominio, la decisione di non pretendere l'eliminazione dei vizi dell'opera ma di chiedere solo il risarcimento del danno compete all'assemblea e non all'amministratore poiché ciò implica, comunque il pagamento del corrispettivo. L'amministratore che omettesse di informare l'assemblea rischierebbe di dover poi lui risarcire i danni al condominio se il suo operato non venisse ratificato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Convenzioni. Condannata la Giunta

I costi dei privati non vanno trasferiti

Luciano Cimbolini

■ I Comuni devono porre grande attenzione alla puntuale esecuzione degli obblighi previsti nelle convenzioni urbanistiche.

La Corte dei conti della Lombardia (sentenza 198/2013) ha duramente sanzionato il trasferimento sulle finanze comunali del costo di opere in origine a carico di operatori privati nell'ambito delle convenzioni.

Con delibere di giunta, previo parere positivo del responsabile del servizio, è stata posta a carico del bilancio comunale la spesa per l'esecuzione di plessi scolastici che, in base a precedenti convenzioni stipulate in attuazione di due programmi integrati di intervento (Pii), andavano eseguite dai privati senza oneri per l'ente. I Pii sono uno strumento urbanistico con cui i Comuni riqualificano il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale (articolo 87 l.r. Lombardia 12/2005). I privati possono proporre i Piani e, con le convenzioni attuative, possono essere posti a loro carico oneri come l'esecuzione di opere pubbliche. Nel caso, le convenzioni utilizzavano in modo esplicito l'espressione «chiavi in mano», che descrive un contratto in cui una parte si obbliga a fornire all'altra un'opera completa e pronta per l'uso (obbligazione di risultato), restando a carico del fornitore dell'opera il ri-

schio che il costo sia superiore a quello preventivato.

Dopo l'approvazione dei progetti esecutivi, alcune delibere hanno trasferito sul Comune la realizzazione di alcune opere, con assunzione di mutui. La Giunta ha manifestato l'impegno a eseguire le opere di completamento dei plessi scolastici, approvando le spese, affermando che le opere non rientravano negli obblighi convenzionali. Le delibere hanno costituito la base per la contrazione dei mutui e l'affidamento dei lavori, avendo un ruolo decisivo nella produzione del danno.

Le modifiche introdotte dall'ente al rapporto con i privati sono state ritenute dalla Corte del tutto illegittime e fonte di danno erariale e responsabilità amministrativa, poiché produttive di spese non dovute quali il costo delle opere e gli interessi pagati sui mutui contratti. I soggetti chiamati a risponderne, in quote uguali, sono stati il sindaco, i componenti della giunta e il responsabile del servizio che ha espresso parere favorevole, previa diminuzione del danno della parte (20%) teoricamente da porre in capo al segretario comunale (non citato dalla Procura), che sarebbe dovuto intervenire per segnalare l'illegittimità dei provvedimenti, data la natura essenzialmente giuridica della questione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPALTI**Offerta, basta la firma
a fine documento**

È nulla la clausola che prevede che l'offerta tecnica sia sottoscritta in calce a ogni pagina, a pena di esclusione.

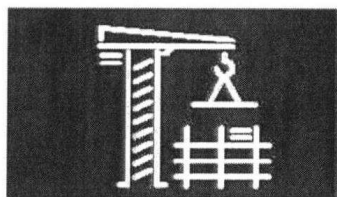
(Consiglio di Stato, sezione VI, 18 settembre 2013, n. 4663)

La sentenza ha precisato che l'offerta doveva prevedere soltanto la sottoscrizione in calce all'intero documento.

Ambiente. Si parte dalle aziende che trattano, trasportano o commercializzano materiali pericolosi: perimetro ancora incerto

Per il Sistri primo banco di prova

Da domani al via la tracciabilità informatica dei rifiuti ma resta il registro cartaceo



A CURA DI
Paola Ficco

È domani, martedì 1° ottobre 2013, la data chiave per iniziare la tracciabilità informatica dei rifiuti mediante il Sistri, inserendo le chiavette Usb nei computer e accendendo le *black boxes* degli automezzi. Da domani, infatti, secondo l'articolo 11 del Dl 101/2013, l'obbligo del Sistri decorre per enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, compresi i nuovi produttori (cioè i produttori di rifiuti derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti).

Mentre i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e - nella sola Campania - i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani (salvo una possibile proroga annunciata nelle pieghe dell'articolo 11, commi 3 e 8) partiranno il 3 marzo 2014.

La dizione legislativa ha sollevato una serie di dubbi ai quali Confindustria - con il documento del 16 settembre 2013, pubblicato sul sito confederale il giorno dopo (si veda il Sole 24 Ore del 19 settembre) - ha cercato di offrire indicazioni il più possibile conformi alle intenzioni di semplificazione dichiarate dal ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, nel rispetto della normativa.

Nel documento si legge che relativamente ai soggetti che devono operare con il Sistri dal 1° ottobre 2013, si devono intendere:

■ per «trasportatori di rifiuti pericolosi»: le aziende iscritte al Registro delle imprese con codice Ateco 49 (trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), iscritte all'Albo gestori ambientali alla categoria 5. Restano esclusi, in particolare, i trasportatori di rifiuti pericolosi iscritti all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 (produttori iniziali, trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi per non oltre 30 Kg o litri al giorno);

■ per «gestori di rifiuti pericolosi»: le imprese che trattano rifiuti pericolosi prodotti da terzi, individuate al Registro imprese con codici Ateco 38 e 39 (in particolare, codice 38: attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; recupero dei materiali; codice 39: attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti);

■ per «nuovi produttori»: i produttori di rifiuti pericolosi deri-

vanti da operazioni di trattamento di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi, svolte in impianti individuati con codici Ateco 38 e 39;

■ gli intermediari e i commercianti di rifiuti pericolosi.

Del resto, è mediante i codici Ateco che l'Istat codifica le attività economiche, ed è questa la classificazione usata dall'agenzia delle Entrate. Né potrebbe essere diversamente, per contenere il più possibile l'impatto del primo avvio del Sistri, la tracciabilità informatica è stata dichiarata da parte del ministro Orlando come relativa a 17mila imprese anziché alle 70mila iniziali. Un'interpretazione inutilmente restrittiva dell'articolo 11, invece, potrebbe includere quasi tutti, anche il settore del «trasporto in conto proprio»: in questo caso si può stimare che l'obbligo riguarderebbe quasi 50mila imprese.

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi cominceranno a usare il Sistri dal 3 marzo 2014. Quindi, trasportatore e recuperatore/smaltitore (almeno fino al 3 aprile 2014) subiranno sia la complessità informatica del Sistri sia quella cartacea delle scritture tradizionali, poiché i produttori, per limitare la propria responsabilità, devono ricevere la quarta copia del formulario di trasporto. In base all'articolo 12, comma 2, Dm 17 dicembre 2009, per il mese successivo alle diverse date di partenza, le imprese dovranno usare il cosiddetto "doppio binario", cioè chiavette Usb, *black boxes*, registri e formulari cartacei.

La platea degli obbligati, tuttavia, resta dinamica; infatti, il comma 4 dell'articolo 11 prevede un Dm che individui altre categorie di obbligati da ricercare, sembra, tra i produttori di rifiuti non pericolosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Scheda movimentazione

● La scheda Sistri Area movimentazione è il documento informatico che, in sostanza, sostituisce il tradizionale formulario. Si compone di tre sezioni (produttore, trasportatore, destinatario) compilate da ciascuno dei soggetti che interviene sul rifiuto. Ogni sezione contiene anche i dati anagrafici del soggetto che la compila. La sezione "trasportatore" contiene anche l'anagrafica di tutti i soggetti coinvolti nel trasporto del rifiuto

I rischi per chi non si adegua

Le sanzioni per i rifiuti pericolosi dettate dall'articolo 260 bis del Dlgs 152/2006

VIOLAZIONE E RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE
Mancata iscrizione entro i termini (comma 1)	Amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 euro
Omesso pagamento del contributo per l'iscrizione entro i termini (comma 2)	Amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 euro più la sospensione immediata del servizio
Omessa compilazione registro cronologico o scheda Sistri Area movimentazione, secondo quanto stabilito dal Sistri Trasmissione di informazioni incomplete o inesatte (1) (2) Alterazione fraudolenta di uno qualunque dei dispositivi o ostacoli al corretto funzionamento (commi 3 e 4) (1)	Amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 euro più la sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile, compresa la sospensione dalla carica di amministratore (da 2.070 a 12.400 euro per imprese con meno di 15 dipendenti) Se non è pregiudicata la tracciabilità: da 520 a 3.100 euro
Inadempimento degli ulteriori obblighi previsti dal Sistri (comma 5) (1) (2)	Amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 euro per ogni violazione
Predisposizione di un falso certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (3) Inserimento di un certificato falso nei dati da fornire al Sistri (comma 6) (3)	Articolo 483 Codice penale (reclusione fino a 2 anni)
Trasporto senza copia cartacea della scheda Sistri Area movimentazione e, se richiesto dalla norma, senza copia del certificato analitico (commi 7 e 9) (1) (2) (3)	Articolo 483 Codice penale (reclusione fino a 2 anni) anche in caso di trasporto con certificato di analisi con false indicazioni su natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti Se non è pregiudicata la tracciabilità: da 270 a 1.550 euro
Trasporto accompagnato con una copia cartacea della scheda Sistri Area movimentazione alterata in modo fraudolento (comma 8) (3)	Articoli 477 e 482 Codice penale (rifiuti pericolosi: pena aumentata fino a 1/3)

Note: (1) Alle violazioni compiute entro il 1° giugno 2014 (gestori) e 3 novembre 2014 (produttori e Campania) la sanzione è ridotta ad 1/10. Alle violazioni compiute nei quattro mesi successivi a tali termini, la sanzione è ridotta ad 1/5. No alle riduzioni se l'omessa compilazione registro cronologico o Scheda Sistri Area Movimentazione derivano da «comportamenti fraudolenti»;
(2) le sanzioni per le violazioni commesse fino al 31 marzo 2014 (per chi parte dal 1° ottobre 2013), e fino al 30 settembre 2014 (per chi parte dal 3 marzo 2014), sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale;
(3) condotta sanzionata anche dal Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società dipendente da reato

L'attuazione. Multe crescenti dopo tre violazioni

Un mese di «test» prima delle sanzioni

Il 2 novembre prossimo e il 4 aprile 2014 partiranno le sanzioni per i soggetti obbligati al sistema Sistri, rispettivamente, dal 1° ottobre e dal 3 marzo 2014. Lo prevede l'articolo 39, comma 1, del Dlgs 205/2010. Le sanzioni, infatti, «si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del Dm 17 dicembre 2009». Cioè dal giorno successivo alla fine del "doppio binario" (registri, più formulario, più Sistri).

Le sanzioni previste dall'articolo 260-bis, Dlgs 152/2006 per il Sistri saranno applicabili, quindi, dal 2 novembre 2013 o dal 4 aprile 2014.

Sipone ora il problema di capire da quale data, in base all'articolo 16, comma 2, del Dlgs 205/2010, decorra l'entrata in vigore di una serie di norme del Codice ambientale modificate o introdotte dall'articolo 16, comma 1, del Dlgs 205.

Anche in questo caso, l'entrata

in vigore decorre «dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2» del Dm 17 dicembre 2009, cioè dal giorno successivo alla fine del "doppio binario". impetr Gli articoli che debutteranno (ferme restando le incongruenze) sono:

- responsabilità del produttore dei rifiuti (articolo 188);
- catasto rifiuti (articolo 189);
- registro di carico e scarico (articolo 190);
- trasporto e formulario (articolo 193).

Gli articoli nuovi, invece, sono il 188-bis (tracciabilità dei rifiuti) e il 188-ter (Sistri). Poiché l'articolo 16, comma 2 del Dlgs 205/2010 rappresenta una condizione di applicabilità del più generale regime di responsabilità e di gestione relativo ai rifiuti, si ritiene che tutta la nuova disciplina gestionale delle norme citate entri in vigore nei confronti di tutti i suoi destinatari a decorrere dal 2 novembre 2013, a prescindere dal fatto

che il Sistri diventi operativo da domani o dal 3 marzo 2014 oppure non lo diventi mai per le categorie non comprese.

Le sanzioni previste dall'articolo 260-bis, Dlgs 152/2006 per l'invio di informazioni incomplete o inesatte (comma 3), la non osservanza degli ulteriori obblighi previsti dal Sistri (comma 5) e la mancata tenuta durante il trasporto della copia cartacea della scheda Sistri «area movimentazione» (comma 7) saranno irrogate solo in caso di più di tre violazioni commesse fino al 31 marzo 2014 (per gli obbligati al Sistri dal primo ottobre) o fino al 30 settembre 2014 (per gli obbligati dal 3 marzo 2014). Questa però è una semplificazione quasi inutile per i gestori che, effettuando centinaia di operazioni al giorno, rischiano di sbagliare molte volte nel corso della stessa giornata.

Gli operatori del settore e i professionisti che li assistono, quindi, dovranno fare i conti con la partenza differita del Sistri, delle sanzioni che sdoppiano la partenza e delle nuove norme del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) introdotte dal Dlgs 205/2010 che entrano in vigore tutte dallo stesso giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le procedure. La versione 3.1 pubblicata il 12 agosto

Semplificazioni a metà nel manuale

■ La versione 3.1 del Manuale operativo del 7 agosto 2013 apparsa lo scorso 12 agosto in www.sistri.it prova alcune innovazioni, ma resta un prodotto estremamente simile al precedente.

Su alcuni problemi operativi, Confindustria ha proposto possibili soluzioni e – con le prime indicazioni operative del 16 settembre 2013 – ha suggerito ai trasportatori di rifiuti pericolosi di applicare la procedura prevista per la microraccolta, di cui al paragrafo 6.5.6 del Manuale operativo (si veda *Il Sole 24 Ore* del 24 settembre).

Il Manuale interviene tutto sommato su pochi casi e con esito talora non risolutivo:

■ **quantità:** nella scheda Sistri «area movimentazione», la quantità dei rifiuti può essere espressa in metri cubi, con possibilità di verifi-

carla a destinazione. Lo stesso, però, non accade per la registrazione in carico;

■ **dati anagrafici:** se cambia la titolarità dell'azienda o del ramo, chi subentra accede all'area riservata di www.sistri.it e trasmette copia degli atti di variazione «prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia». Se il subentrante, però, non è ancora iscritto al Sistri, non può accedere all'area «gestione azienda» del sito istituzionale;

■ **conservazione dei dati:** l'articolo 188-bis del Dlgs 152/2006 entra in vigore dal 2 novembre 2013 (si veda l'altro articolo in pagina) e richiede la conservazione «in formato elettronico» del registro e della scheda movimentazione. Il manuale, anche se la norma non lo prevede, indica la conservazione «presso la sede legale

dell'azienda». Il problema è informatico, ed è legato alla difficoltà di scaricare questi documenti.

Mancano invece le semplificazioni procedurali che – senza modifiche della norma – avrebbero potuto essere presenti nel Manuale per semplificare le transazioni, come la creazione automatica del database per conservare i dati trasmessi oppure, quando il rifiuto è accettato dal destinatario, il ripristino dell'annotazione automatica dello scarico del produttore, senza associare la scheda di movimentazione al registro.

Tra gli aspetti operativi presenti nel Manuale operativo, c'è la possibilità di consegnare il carico di rifiuti al trasportatore senza inserire la chiavetta Usb del mezzo nel computer del produttore. Data e ora di inizio del trasporto sono indicate sulla Scheda Sistri Area movimentazione stampata su carta; al loro inserimento nel sistema informatico provvede in seguito il trasportatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torre Cabrera, c'è speranza

Sovrintendenza. Rosalba Panvini: «Fondi stanziati e iter avviato anche per il Museo del Mare»

MICHELE GIARDINA

POZZALLO. Il Comune di Pozzallo, impegnato in mille problemi da risolvere, lavori di messa in sicurezza del porto, Piano regolatore generale, fognatura, impianti di sollevamento acque, erosione coste, strade, parcheggi periferici, campo sportivo, piano integrato, ogni qualvolta si parla di Torre Cabrera e Museo del mare, pur trattandosi di opere ricadenti sul territorio comunale, indispensabili per concretizzare un serio progetto culturale-turistico in grado di favorire l'arrivo tutto l'anno di migliaia di visitatori, si limita a chiamare in causa la Soprintendenza.

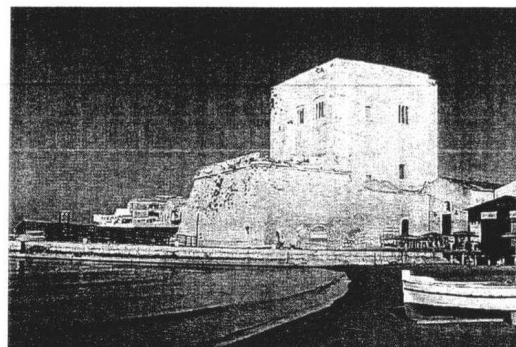
“Non è compito nostro – sembrano voler dire gli amministratori di Palazzo “La Pira” – considerato che i progetti sono stati presentati dalla Soprintendenza e che i finanziamenti devono arrivare dalla Regione Siciliana. Noi non c'entriamo nulla. Per quanto ci riguarda, possiamo solo aspettare e sperare”.

Atteggiamiento, questo, ritenuto inconcludente e fatalistico da parte dell'ex assessore comunale ai Lavori pubblici, prof. Salvatore Vindigni. “In tutta sincerità – dice Vindigni – ritengo sia compito precipuo dell'amministrazione comunale chiedere interventi immediati, interloquendo opportunamente con la

Soprintendenza e con la Regione Siciliana. Sbagliato, a mio parere, immaginare di “fare cultura” ospitando di tanto in tanto eventi che sono pure importanti, come la presentazione di libri e quadri, ma che rappresentano altro, rispetto alla necessità di contribuire alla crescita e allo sviluppo della comunità con la “scientifica” elaborazione di un virtuoso progetto culturale complessivo ancorato a due beni di eccezionale valore: Torre Cabrera e Museo del mare”.

Per sapere che fine hanno fatto progetti e finanziamenti, abbiamo pertanto chiesto lumi alla Soprintendente ai Beni culturali ed Ambientali di Ragusa, Rosalba Panvini.

“Questa Soprintendenza – è stata la cortese risposta della Panvini – tramite l'Unità Operativa Beni Architettonici, diretta dall'arch. Domenico Buzzone, collaborato dal geom. Bartolo Rivillito, ha predisposto una perizia di spesa dell'importo di Euro 600.000,00 i cui interventi riguardano la valorizzazione ed il completamento del restauro della Torre Cabrera di Pozzallo; sono state previste opere di abbattimento degli edifici che prospettano sulla Piazza, al fine di restituire dignità prospettica al monumento, quindi la realizzazione degli ambienti da adibire ai servizi aggiuntivi (book shop, etc.) ed ai servizi igienici.



Responsabile del procedimento è la scrivente. Per quanto riguarda il Museo del mare, la proprietà è del demanio regionale il quale, tramite l'Ufficio del Genio Civile, ha realizzato i lavori di restauro ed adeguamento antisismico dei locali. La Soprintendenza si è attivata per il trasferimento dei locali dell'ex Colonia marina nella disponibilità del demanio culturale ed inoltre per predisporre una perizia per la musealizzazione degli spazi, dell'importo di Euro 1.634.500,00; quest'ultima, una volta adeguati i prezzi, sarà riproposta all'assessorato dei Beni Culturali per l'approvazione sulla misura Poin”.

La Torre Cabrera (nella foto) e il Museo del mare di Pozzallo, potrebbe presto veder lustro

LA CRISI DI GOVERNO Domani scatterà l'aliquota dal 21 al 22% dell'imposta sul valore aggiunto. I calcoli della Cgia di Mestre sull'impatto che avrà per le famiglie

Iva, l'aumento penalizzerà i meno abbienti

L'incremento deprimerà la domanda interna penalizzando soprattutto i nuclei più poveri e quelli più numerosi

ROMA. Con l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'Iva previsto da martedì prossimo, a pagare il prezzo più elevato saranno le famiglie meno abbienti. Lo afferma la Cgia di Mestre. Se in termini assoluti saranno i percettori di redditi elevati a subire l'aggravio di imposta più pesante, la situazione si capovolge completamente se si confronta, sottolinea la Cgia, l'incidenza percentuale dell'aumento dell'Iva sullo stipendio netto annuo di un capo famiglia. L'aumento dell'imposta peserà di più sulle retribuzioni più basse e meno su quelle più elevate. Per i single l'aggravio sarà fino a 99 euro e per un lavoratore dipendente con moglie e figli a carico fino a 120 euro.

«La politica, purtroppo, ha perso una grande opportunità – dichiara Giuseppe Bortolussi segretario della Cgia – non essere riusciti a evitare l'aumento dell'Iva è molto grave. L'incremento deprimerà ancor più la domanda interna penalizzando soprattutto le famiglie più povere e quelle più numerose. Ma a pagare il conto saranno anche gli artigiani e i commercianti che, nella stragrande maggioranza dei casi, lavorano per il mercato domestico. Questo ritocco deprimerà ancor più i consumi delle famiglie che anche per l'anno in corso sono destinati a subire una contrazione del 3% circa».

Le simulazioni realizzate dalla Cgia riguardano tre tipologie



Giuseppe Bortolussi

famigliari (single, lavoratore dipendente con moglie e un figlio a carico, lavoratore dipendente con moglie e due figli a carico). Per ciascun nucleo sono stati presi in esame sette fasce retributive e si sono tenute in considerazione le detrazioni e gli assegni familiari per i figli a carico, le aliquote Irpef e le addizionali regionali e comunali medie nazionali. A seguito dell'aumento dell'aliquota Iva al 22%, si è ipotizzata una propensione al risparmio nulla per la prima fascia di reddito, pari al 2,05% per il reddito annuo da 20.000 euro, del 4,1% per quella da 25.000 euro e dell'8,2% per le rimanenti fasce di reddito.

L'analisi della Cgia non ha considerato eventuali spinte in-

flazionistiche che una scelta di questo tipo potrebbe produrre.

1) Single: i sette casi riguardano un lavoratore dipendente. L'incidenza percentuale dell'aumento dell'Iva sullo stipendio netto annuo si farà sentire maggiormente per le fasce meno abbienti. Infatti è dello 0,29% su un reddito annuo di 15.000 euro, si abbassa allo 0,27% su un reddito annuo di 55.000 euro. In termini assoluti l'aumento di imposta cresce man mano che aumenta il livello retributivo. L'aggravio oscilla tra i 37 e i 99 euro.

2) Lavoratore dipendente con moglie e 1 figlio a carico: nei sette casi presi in esame l'incidenza percentuale dell'aumento è inversamente proporzionale al livello di reddito. E' dello 0,33% per un reddito annuo di 15.000 euro, scende allo 0,30% per un reddito di 55.000 euro. In termini assoluti l'aggravio d'imposta, man mano che cresce il reddito, sale da 51 a 113 euro.

3) Lavoratore dipendente con moglie e 2 figli a carico: anche in questa tipologia familiare l'incidenza percentuale dell'aumento dell'Iva è inversamente proporzionale al livello di reddito. Si attesta allo 0,34% su un reddito annuo di 15.000 euro, diminuisce fino a toccare lo 0,31% su un reddito di 55.000 euro. Man mano che cresce il reddito, in valore assoluto la maggiore Iva annua passa da 61 a 120 euro. ◀

[MODICA Depositata la motivazione sul dissequestro disposto nel mese di luglio La Cassazione su Marsa Siclà «Non c'entra col traffico di rifiuti»

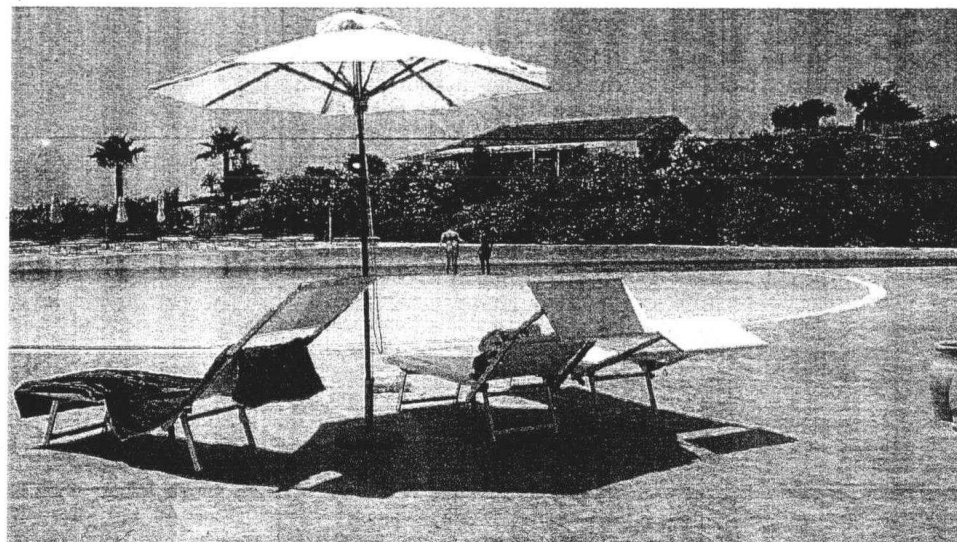
Il Tar "riapre" il by-pass che collega al sollevamento dei reflui di Sampieri

Antonio Di Raimondo
MODICA

«Marsa Siclà» non c'entra con il traffico di rifiuti. E' il sunto delle motivazioni rese note la scorsa settimana dalla Cassazione, che lo scorso luglio ha disposto il dissequestro del villaggio turistico di Sampieri, cui erano stati apposti i sigilli assieme all'altra struttura ricettiva «Baia Samuele» (ancora sotto sequestro) nell'ambito dell'inchiesta sul traffico di rifiuti coordinata dalla Dda etnea.

Dalle motivazioni addotte dai giudici si evince che il villaggio turistico di Sampieri sarebbe estraneo all'oggetto dell'inchiesta. «Non si riesce a comprendere, secondo le motivazioni dell'ordinanza impugnata, come il residence «Marsa Siclà» possa essere strumento di siffatto traffico. I magistrati romani, infatti, ritengono che l'ordinanza non fornisce elementi sui quali possa dirsi integrato il fumes... tenuto conto che avanti al Tribunale del riesame di Catania vi era espressa menzione del provvedimento di dissequestro dell'impresa di trasporto dei liquami, Buscema di Modica, circostanza che assume, nella fattispecie, importanza fondamentale».

Questo è il passaggio fondamentale con il quale la Corte di Cassazione, con sentenza dello scorso 16 luglio e le cui motivazioni sono state depositate la scorsa settimana, ha accolto il ricorso discusso dall'avvocato Giorgio Floridia, annullando gli atti del gip e del Tribunale del riesame di Catania, disponendo il dissequestro e la conseguente



Il villaggio turistico Marsa Siclà ritenuto estraneo dalla Cassazione al traffico di rifiuti

restituzione della struttura di Sampieri ai legittimi proprietari, che hanno riaperto la struttura lo scorso agosto, seppure, a scartamento ridotto.

«La verità comincia a venire a galla - dice l'avvocato Enzo Galazzo, difensore dei legali rappresentanti della società «Marsa Siclà» - sia in sede penale che in sede amministrativa. Questa è ancora solo una tappa - aggiunge Galazzo - seppure abbastanza determinante. Il prossimo 14 novembre dinanzi al gip di Catania discuteremo l'incidente probatorio e sentiremo cosa avrà da dire il consulente tecnico d'ufficio a sei mesi dall'affidamento dell'incarico».

Intanto è stato accolto dai giudici del Tar di Catania il ricorso presentato avverso la revoca del comune di Scicli



L'avvocato Enzo Galazzo

dell'autorizzazione allo scarico nel depuratore dei reflui. Fu difatti decisa la chiusura della saracinesca del by-pass nel pozzetto adiacente alla stazione di sollevamento della frazione balneare. Si erano opposti al provvedimento gli avvocati Enzo Galazzo e Andrea Palazzolo, secondo cui non «erano sussistenti situazioni di irregolarità o di pericolosità afferenti lo scarico dei reflui della società ricorrente, così come autorizzato dal comune con il provvedimento la cui revoca, per l'appunto, è stata impugnata».

Le paventate interferenze con l'attività giudiziaria penale del traffico di rifiuti, cui ha fatto riferimento l'ente civico all'atto dell'adozione della revoca, secondo il Tar non hanno motivo di essere ritenute utili. ◀